

D.Lgs. 18-12-1997 n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

Aggiornato con le disposizioni di cui al D.L. 29/11/2008 n. 185

13. Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione ⁽¹⁾;

b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore ⁽²⁾;

c) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni ⁽³⁾.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno .

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. [Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore] ⁽⁴⁾.

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Lettera così modificata dalla lettera a) del [comma 5 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#).

⁽²⁾ Lettera così modificata prima dall'[art. 6, D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 422](#) (G.U. 9 dicembre 1998, n. 287), poi dall'[art. 2, D. Lgs. 30 marzo 2000, n. 99](#), con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto, ed infine dalla lettera b) del [comma 5 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#).

⁽³⁾ Lettera così modificata prima dall'[art. 2, D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506](#), poi dall'[art. 2, D. Lgs. 30 marzo 2000, n. 99](#), con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto, ed infine dalla lettera c) del [comma 5 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#).

⁽⁴⁾ Comma prima sostituito dall'[art. 6, D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 422](#) (G.U. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi abrogato dall'[art. 7, D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32](#).

⁽⁵⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 2, D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 203](#). Vedi, anche, l'[art. 1, D. Dirig. 31 marzo 2000](#). Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il [comma 6 dell'art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#), il [comma 3 dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106](#) e l'[art. 1, D.L. 7 giugno 2006, n. 206](#).